

L'Architettura della Sopravvivenza Alpina: Genesi, Evoluzione e Prospettive del Maso Chiuso e degli Istituti di Autogoverno nelle Dolomiti

L'Imperativo Antropologico della Regola nelle Terre Alte

Per comprendere la natura giuridica del Maso Chiuso, è necessario abbandonare le categorie mentali della proprietà borghese ottocentesca e immergersi nella mentalità dell'Alto Medioevo. In origine, la terra nelle valli tirolesi non era oggetto di possesso individuale esclusivo, bensì un bene permeato da vincoli familiari e comunitari. Il termine stesso "maso", derivante dal latino *mansus*, indicava molto più di una superficie agraria: esso definiva l'unità minima di sopravvivenza, un microcosmo autarchico composto dalla casa di abitazione, dagli annessi rustici indispensabili (stalle, fienili), dai campi coltivati e, crucialmente, dalle quote di bosco e pascolo necessarie al sostentamento di una famiglia.

La genesi del vincolo di indivisibilità, che costituisce l'essenza del maso chiuso, risponde a una logica economica ferrea emersa nel Tardo Medioevo. Con la crescita demografica e l'espansione delle proprietà ecclesiastiche e nobiliari, si profilò il rischio letale della polverizzazione fondiaria. I signori feudali e i grandi proprietari terrieri compresero precocemente che permettere la suddivisione ereditaria dei masi avrebbe significato condannare i contadini alla miseria, rendendoli incapaci sia di pagare i tributi sia di garantire la propria sussistenza alimentare. La risposta fu normativa: già nel 1404 apparvero i primi editti che proibivano la cessione o il frazionamento dei masi senza l'esplicito consenso signorile.

Questo processo di cristallizzazione giuridica accelerò nel XVI secolo, un'epoca di grandi fermenti sociali e rivolte contadine in area germanica. Le ordinanze dell'Arciduca

Ferdinando I e gli statuti tirolesi del 1526, 1532 e 1573 trasformarono la consuetudine in legge scritta, stabilizzando l'assetto rurale del Tirolo. Tuttavia, fu l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, figura emblematica dell'assolutismo illuminato, a conferire all'istituto la sua struttura definitiva. Con il cosiddetto *Theresianisches Patent* (1770-1775), la sovrana codificò l'indivisibilità del maso e la trasmissione a un unico erede come pilastri dell'ordine pubblico tirolese. L'obiettivo era duplice: garantire la produttività agricola e mantenere la stabilità sociale, creando un ceto contadino solido, legato alla terra e immune dalle turbolenze del proletariato urbano.

Capitolo I: Le Radici Medievali e la Costituzione della "Casa Sovrana"

1.1 Dall'Alto Medioevo alla Codificazione Teresiana

Per comprendere la natura giuridica del Maso Chiuso, è necessario abbandonare le categorie mentali della proprietà borghese ottocentesca e immergersi nella mentalità dell'Alto Medioevo. In origine, la terra nelle valli tirolesi non era oggetto di possesso individuale esclusivo, bensì un bene permeato da vincoli familiari e comunitari. Il termine stesso "maso", derivante dal latino *mansus*, indicava molto più di una superficie agraria: esso definiva l'unità minima di sopravvivenza, un microcosmo autarchico composto dalla casa di abitazione, dagli annessi rustici indispensabili (stalle, fienili), dai campi coltivati e, crucialmente, dalle quote di bosco e pascolo necessarie al sostentamento di una famiglia.¹

La genesi del vincolo di indivisibilità, che costituisce l'essenza del maso chiuso, risponde a una logica economica ferrea emersa nel Tardo Medioevo. Con la crescita demografica e l'espansione delle proprietà ecclesiastiche e nobiliari, si profilò il rischio letale della polverizzazione fondiaria. I signori feudali e i grandi proprietari terrieri compresero precocemente che permettere la suddivisione ereditaria dei masi avrebbe significato condannare i contadini alla miseria, rendendoli incapaci sia di pagare i tributi sia di garantire la propria sussistenza alimentare. La risposta fu normativa: già nel 1404 apparvero i primi editti che proibivano la cessione o il frazionamento dei masi senza l'esplicito consenso signorile.¹

Questo processo di cristallizzazione giuridica accelerò nel XVI secolo, un'epoca di grandi fermenti sociali e rivolte contadine in area germanica. Le ordinanze dell'Arciduca Ferdinando I e gli statuti tirolesi del 1526, 1532 e 1573 trasformarono la consuetudine in legge scritta, stabilizzando l'assetto rurale del Tirolo. Tuttavia, fu l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, figura emblematica dell'assolutismo illuminato, a conferire all'istituto la sua struttura definitiva. Con il cosiddetto *Theresianisches Patent* (1770-1775), la sovrana codificò l'indivisibilità del maso e la trasmissione a un unico erede come pilastri dell'ordine pubblico tirolese. L'obiettivo era duplice: garantire la produttività agricola e mantenere la stabilità sociale, creando un ceto contadino solido, legato alla terra e immune dalle turbolenze del proletariato urbano.¹

1.2 L'Architettura Giuridica del Maso Chiuso

Dal punto di vista del diritto positivo attuale, il Maso Chiuso è un'entità giuridica complessa. La Legge Provinciale di Bolzano definisce il maso come un complesso immobiliare e aziendale unitario, iscritto nella sezione I del libro fondiario. Non è la semplice dimensione fisica a determinare la qualifica, ma la capacità reddituale: il maso deve essere in grado di produrre un reddito medio annuo sufficiente al mantenimento di una famiglia di almeno quattro persone (limite inferiore), senza tuttavia eccedere il triplo di tale reddito (limite superiore), soglia oltre la quale si entrerebbe nella dimensione dell'impresa industriale o del latifondo.¹

Le caratteristiche essenziali che definiscono questo istituto sono:

- **Indivisibilità Assoluta:** Il cuore del sistema. Il maso non può essere smembrato né per atti *inter vivos* (vendite parziali) né *mortis causa* (eredità). Esso deve viaggiare nel tempo come un monolite.
 - **L'Iscrizione Costitutiva:** La qualità di "maso chiuso" non è intrinseca al terreno ma deriva da un atto formale di iscrizione nel libro fondiario (*Grundbuch*), che ne certifica lo status giuridico speciale e lo sottrae alle norme comuni del diritto civile italiano.¹
 - **Limitazioni alla Disponibilità:** Il proprietario di un maso chiuso non gode del *ius abutendi* (diritto di abusare/distruggere) tipico della proprietà romana. Ogni modifica strutturale — distacco di fondi, aggregazioni, affitti a lungo termine — è sottoposta al vaglio e all'autorizzazione di organi di controllo pubblici, le Commissioni locali per i masi chiusi.¹
-

Capitolo II: Il Trauma della Modernità e la Resistenza Culturale

2.1 L'Urto con lo Stato Nazionale Italiano (1919-1945)

Fino al crollo dell'Impero Austro-Ungarico nel 1918, il Maso Chiuso visse in perfetta simbiosi con l'ordinamento giuridico statale, regolato dalla legge tirolese del 12 giugno 1900. L'annessione del Sudtirolo all'Italia segnò una rottura traumatica. Il nuovo Stato, erede della tradizione giuridica romana e napoleonica, fondata sull'uguaglianza formale degli eredi e sulla libera circolazione dei beni, percepiva l'istituto del maso chiuso come un'anomalia feudale e un ostacolo all'integrazione nazionale.¹

L'attacco frontale si consumò durante il ventennio fascista. Nel quadro di una politica di italianizzazione forzata e di scardinamento delle strutture sociali germanofone, il regime emanò il Regio Decreto 4 novembre 1928, n. 2325, che aboliva formalmente l'istituto del Maso Chiuso, estendendo alla Provincia di Bolzano il diritto successorio italiano comune. L'obiettivo politico era chiaro: frammentare la proprietà contadina per indebolire la coesione etnica e sociale della popolazione sudtirolese.¹

Tuttavia, ciò che accadde successivamente rappresenta un caso di studio straordinario di resistenza giuridica passiva. La popolazione rurale rifiutò di applicare la nuova legge. Attraverso patti di famiglia, testamenti olografi e accordi verbali, i contadini continuarono a trasmettere il maso a un unico erede, liquidando gli altri fratelli secondo le vecchie consuetudini. Le statistiche confermano il fallimento della politica fascista: solo il 6% dei masi esistenti al 1929 fu effettivamente diviso o sciolto durante il periodo di vigenza del decreto abrogativo. La consuetudine si dimostrò più resiliente della legge statale, preservando l'integrità del territorio agricolo fino alla caduta del regime.¹

2.2 La Rinascita nell'Autonomia Speciale

Il secondo dopoguerra e l'avvento della Repubblica Italiana aprirono la strada al recupero formale dell'istituto. Lo Statuto di Autonomia del 1948 (e poi il Secondo Statuto del 1972) riconobbe alla Provincia di Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di "masi chiusi", sancendo il diritto della minoranza tedesca di autogovernare le proprie strutture

agrarie. La Legge Provinciale del 29 marzo 1954, n. 1, reintrodusse ufficialmente il maso chiuso nell'ordinamento, ripristinando la continuità con la legislazione tirolese del 1900.¹

Da quel momento, l'istituto ha subito un costante processo di aggiornamento normativo (Testo Unico del 1962, leggi del 1978 e 1982), necessario per armonizzare una struttura di origine medievale con le evoluzioni del diritto di famiglia e le trasformazioni dell'economia alpina. Questo percorso culmina nella **Legge Provinciale 28 novembre 2001, n. 17**, attuale testo di riferimento, che pur mantenendo l'impianto storico, ha introdotto riforme cruciali per eliminare gli anacronismi più stridenti.¹

Capitolo III: La Rivoluzione di Genere e il Superamento del Maggiorascato

3.1 Il Patriarcato come Struttura Economica

Storicamente, il meccanismo di successione del maso chiuso si basava sul principio del *maggiorascato* maschile. In caso di successione *ab intestato* (senza testamento) o di disaccordo tra gli eredi, la legge e la consuetudine privilegiavano automaticamente il primogenito maschio come assuntore dell'azienda. Questa preferenza non era dettata da mera misoginia, ma da una logica economica funzionale a un'agricoltura pre-tecnologica, dove la forza fisica e il ruolo di "difensore" del maso erano considerati appannaggio virile. Tuttavia, con l'evoluzione della società e l'affermazione dei principi costituzionali di uguaglianza, tale assetto è divenuto insostenibile.¹

Il conflitto tra la tutela delle tradizioni storiche (garantita dallo Statuto di Autonomia) e il principio supremo di parità tra i sessi (sancito dall'art. 3 della Costituzione) ha generato un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Inizialmente, la Corte Costituzionale aveva tollerato il maggiorascato come eccezione giustificata dalla peculiarità etnico-culturale, ma il vento stava cambiando.

3.2 Le Sentenze della Corte Costituzionale: 193/2017 e 15/2021

Il punto di rottura è arrivato con due sentenze storiche che hanno riscritto il DNA del Maso Chiuso.

La sentenza n. 193 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme provinciali che accordavano la preferenza al maschio tra i chiamati alla successione di pari grado. La Consulta ha affermato con forza che la tutela delle minoranze linguistiche non può spingersi fino a derogare ai "principi supremi" dell'ordinamento, tra cui brilla la parità di genere. Il Maso Chiuso, per sopravvivere nel XXI secolo, doveva spogliarsi della sua veste patriarcale.¹

L'opera di modernizzazione è stata completata dalla **sentenza n. 15 del 2021**, che ha eliminato anche il criterio automatico della preferenza per il "più anziano". La Corte ha ritenuto irragionevole la presunzione che l'età avanzata costituisse *ipso facto* garanzia di migliore capacità gestionale. Al contrario, in un'agricoltura moderna che richiede innovazione,

flessibilità e competenze tecnologiche, l'anzianità potrebbe rappresentare un freno.

Oggi, il criterio dirimente per la scelta dell'assuntore in caso di concorso di eredi non è più il sesso o l'età, ma il merito: il maso spetta a colui o colei che dimostra di possedere i **"migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso"**.¹ Questa svolta meritocratica ha aperto le porte a una nuova generazione di imprenditrici agricole, trasformando il maso da eredità dinastica a impresa professionale.

Capitolo IV: L'Economia del "Valore di Resa" e la Difesa dalla Speculazione

4.1 Il "Prezzo Sociale" contro la Logica di Mercato

Uno degli aspetti più sofisticati e attuali del Maso Chiuso è il suo meccanismo di valutazione economica, che sfida apertamente le logiche del capitalismo finanziario. Nelle aree turistiche delle Dolomiti, il valore di mercato dei terreni è spesso stellare, disancorato dalla reale produttività agricola e gonfiato dalla domanda immobiliare per seconde case o strutture alberghiere. Se un erede (l'assuntore) dovesse liquidare i fratelli (i cedenti) pagando le loro quote al valore di mercato, l'azienda agricola nascerebbe morta, schiacciata da un indebitamento insostenibile.¹

Per evitare questo scenario, la legge impone che il valore di assunzione del maso sia calcolato non sul prezzo di mercato, ma sul **reddito medio annuo** (*Ertragswert*), capitalizzato al 5% per l'attività agricola e al 9% per le attività connesse (come l'agriturismo). Questo "prezzo politico" o sociale garantisce che il maso rimanga accessibile a chi intende lavorarlo, prevenendo l'alienazione a soggetti estranei o a società immobiliari. È una forma di protezionismo interno che subordina il profitto speculativo alla continuità produttiva e sociale.¹

4.2 La Riforma "Abitare 2025" e i Nuovi Vincoli

La pressione del mercato immobiliare globale sulle Alpi non accenna a diminuire. La tentazione di vendere i masi a non contadini è forte, e il rischio di trasformare le valli in "dormitori di lusso" per turisti facoltosi è concreto. In risposta a queste dinamiche, la Provincia di Bolzano ha recentemente varato la riforma "Abitare 2025". Questa normativa ha inasprito ulteriormente le regole, estendendo il vincolo sociale da 10 a 20 anni e rafforzando il divieto di "svendita" dei masi a soggetti non agricoli.¹

L'analisi dei dibattiti pubblici e dei commenti sui social media istituzionali rivela che queste misure sono generalmente accolte con favore dalle comunità locali, che vedono nel maso un baluardo contro la perdita di identità. Tuttavia, non mancano voci critiche, soprattutto tra i giovani, che lamentano l'eccessiva rigidità del sistema e le barriere all'ingresso per chi non proviene da famiglie proprietarie di masi, evidenziando una tensione irrisolta tra protezione e apertura.¹

Capitolo V: Modelli di Autogoverno Comparati: Cadore, Fiemme e Alpe Vederna

Il Maso Chiuso non è l'unica risposta istituzionale alla sfida della montagna. Le Alpi orientali offrono un ventaglio di soluzioni giuridiche che spaziano dall'individualismo vincolato del maso al collettivismo democratico delle Regole e delle Comunità.

5.1 La Magnifica Comunità di Cadore

Mentre il Tirolo puntava sulla famiglia nucleare e sulla proprietà indivisa, il Cadore sviluppava un modello basato sulla gestione comunitaria. Nata nel 1338 con gli Statuti Cadorini, la Magnifica Comunità di Cadore univa 22 comuni in una federazione dotata di ampia autonomia politica e amministrativa. La proprietà dei boschi e dei pascoli rimaneva collettiva, gestita attraverso le "Regole", entità territoriali che eleggevano i propri rappresentanti nel "Maggior e General Consiglio".¹

Questo sistema di democrazia diretta *ante litteram* garantiva la partecipazione di tutti i capifamiglia ("regolieri") alle decisioni cruciali sulla gestione delle risorse. Soppressa da Napoleone nel 1807, la Comunità è risorta nel 1875 come ente morale e oggi continua a svolgere un ruolo fondamentale nella tutela culturale e ambientale, rappresentando un modello di federalismo dal basso.¹

5.2 La Magnifica Comunità di Fiemme

Similmente, in Trentino, la Magnifica Comunità di Fiemme (riconosciuta dal XII secolo) incarna il principio della proprietà collettiva inalienabile. I boschi della Val di Fiemme non appartengono allo Stato o ai singoli, ma alla "universalità dei Vicini" (i residenti storici). La gestione è affidata a organi elettivi (lo Scario e il Consiglio dei Regolani) che amministrano il patrimonio forestale con criteri di sostenibilità secolare. A differenza del Maso Chiuso, dove il beneficio economico è privato (pur con funzioni pubbliche), in Fiemme gli utili della gestione forestale vengono reinvestiti per il benessere dell'intera comunità o distribuiti tra i Vicini.¹

5.3 Il Caso Ibrido del Consorzio Alpe Vederna

Un affascinante esempio di ibridazione tra i due modelli è rappresentato dal Consorzio Alpe Vederna, nel comune di Imèr (Trentino). Fondato nel 1742, il consorzio divise l'alpeggio in particelle assegnate a 63 famiglie originarie ("almeroi"). Qui, il principio del maso chiuso (trasmissione ereditaria al primogenito maschio) si applicava alle quote del consorzio: solo il primogenito ereditava lo status di "consorte", garantendo che il numero dei soci rimanesse fisso a 63 per secoli. La gestione prevedeva una rotazione decennale delle particelle, combinando la proprietà individuale della quota con una gestione coordinata collettivamente. Questo microcosmo giuridico illustra la straordinaria creatività istituzionale delle genti alpine nel bilanciare interessi privati e beni comuni.¹

Tabella Comparativa: Strutture di Autogoverno Alpino

Aspetto Analitico	Maso Chiuso (Alto Adige)	Magnifica Comunità di Cadore	Magnifica Comunità di Fiemme	Consortio Alpe Vederna (Trentino)
Natura della Proprietà	Privata, familiare, indivisibile.	Collettiva (Regole), indivisibile.	Collettiva (Vicinia), inalienabile.	Mista: quote familiari in struttura consortile.
Soggetto Titolare	L'Assuntore (individuo).	La Regola (villaggio/comunità).	L'Universalità dei Vicini.	I 63 "Almeroi" (discendenti maschi).
Principio Successorio	Unico erede (merito, ex maggiorascato).	Diritto legato alla residenza/stirpe.	Diritto personale inalienabile.	Maggiorascato stretto (storico).
Governance	Familiare + Commissioni Pubbliche.	Consiglio Generale (rappresentativo).	Scario + Assemblea (democratico).	Assemblea dei Consorti.
Funzione Economica	Sussistenza familiare, tutela paesaggio.	Autonomia politica, gestione risorse.	Industria forestale, welfare locale.	Alpeggio, sussistenza.

Fonte: Elaborazione dei dati estratti da ¹

Appendice: Schema di sintesi normativa e giurisprudenziale

Data/Norma/Sentenza	Contenuto principale	Correzioni/Note
Editto del 1404	Divieto di cessione dei terreni senza autorizzazione del proprietario terriero	
Statuti tirolesi 1526, 1532, 1573	Indivisibilità, trasmissione ereditaria, indennizzo coeredi	
Patenti imperiali 1770-1775	Codificazione teresiana, indivisibilità, iscrizione libro fondiario	Preferenza figlio più giovane, poi primogenito
Legge tirolese 1900	Aggiornamento criteri, possibilità di testamento, patto successorio	
Regi Decreti 1928-1929	Abrogazione italiana, sopravvivenza consuetudinaria	
Statuto speciale 1948	Competenza legislativa primaria Provincia Bolzano	
L.P. 1/1954, T.U. 8/1962	Reintroduzione e coordinamento disciplina	
L.P. 33/1978	Armonizzazione con diritto di famiglia	
L.P. 17/2001	Eliminazione discriminazioni di genere, aggiornamento criteri	
L.P. 5/2018	Introduzione criterio idoneità alla conduzione	

Corte cost. n. 4/1956, n. 40/1957	Legittimità preferenza maschile e maggiorascato (storica)	
Corte cost. n. 505/1988, n. 340/1996	Superamento concezione patriarcale, deroghe solo se funzionali alla conservazione dell'istituto	
Corte cost. n. 193/2017	Illegittimità preferenza maschile	
Corte cost. n. 15/2021	Illegittimità preferenza per il più anziano, criterio idoneità alla conduzione	
Cons. Stato n. 7835/2025	Rigetto svincolo per riduzione reddito, discrezionalità commissione provinciale	

Capitolo VI: Procedure Amministrative e Governance Territoriale

La stabilità del sistema dei masi chiusi non è affidata solo alla legge astratta, ma a una prassi amministrativa rigorosa e capillare.

6.1 Le Commissioni Masi Chiusi: Guardiani del Vincolo

Il controllo pubblico sulla proprietà privata si esercita attraverso le **Commissioni locali per i masi chiusi**, istituite in ogni comune. Questi organi collegiali, composti da esperti del settore agricolo, giuridico e tecnico, svolgono una funzione quasi-giudiziaria. Hanno il potere di autorizzare o negare qualsiasi atto che modifichi la consistenza del maso (frazionamenti, permuta, costituzione di diritti reali). Ogni anno vengono adottate circa 1.200 decisioni, testimoniando un'attività frenetica di micro-governo del territorio.¹

Contro le decisioni delle commissioni locali è possibile ricorrere alla **Commissione provinciale per i masi chiusi**, organo di seconda istanza nominato dalla Giunta provinciale. Infine, la **Ripartizione provinciale Agricoltura** esercita un potere di alta vigilanza, apponendo il visto sulle decisioni più rilevanti come le nuove costituzioni o gli scioglimenti. Questa architettura istituzionale a tre livelli garantisce che ogni modifica al paesaggio agrario sia ponderata e conforme all'interesse pubblico.¹

6.2 Lo Svincolo e il Diritto di Prelazione

Il momento più delicato nella vita di un maso è la richiesta di "svincolo" (cancellazione dal libro fondiario). La legge lo consente solo in casi eccezionali: quando il maso ha perso permanentemente la capacità produttiva necessaria (ad esempio per l'urbanizzazione circostante) o per "gravi ragioni" socio-economiche. Lo svincolo è guardato con sospetto perché apre la strada alla speculazione edilizia.

Parallelamente, il **diritto di prelazione** gioca un ruolo cruciale. In caso di vendita, la legge accorda una preferenza assoluta agli affittuari coltivatori diretti e ai familiari, che possono acquistare il maso allo stesso prezzo pattuito con terzi (o al valore di resa, in certi contesti successori). Le procedure di notifica della proposta di alienazione sono rigidissime: un errore formale può invalidare l'intera compravendita, a ulteriore tutela della continuità agricola.¹

L'Attualità dei Modelli Alpini nell'Europa Contemporanea

Alla luce dell'analisi storica, giuridica ed economica svolta, il Maso Chiuso emerge non come un relitto del passato, ma come un modello di straordinaria modernità. In un'epoca segnata dalla crisi climatica, dallo spopolamento delle aree interne e dalla finanziarizzazione dell'agricoltura, l'esperienza sudtirolese offre risposte concrete.

La capacità del Maso Chiuso di coniugare la proprietà privata con una forte funzione sociale, di proteggere il suolo dalla frammentazione e di garantire la manutenzione del paesaggio (*Kulturlandschaft*) lo rende un caso di studio per le politiche di sviluppo rurale europee. La sua evoluzione — dal rigido patriarcato del XVI secolo alla meritocrazia inclusiva post-2017 — dimostra che le tradizioni non sono immutabili, ma possono adattarsi ai diritti fondamentali senza perdere la loro essenza.

Il confronto con le Magnifiche Comunità di Cadore e Fiemme arricchisce ulteriormente il quadro, mostrando che l'autogoverno alpino può declinarsi sia nella forma individuale-familiare che in quella collettiva-assembleare. Entrambe le vie, pur diverse, convergono verso un unico obiettivo: la sostenibilità a lungo termine della vita in montagna. Come suggerito dagli studi della politologa Elinor Ostrom sui beni comuni, queste istituzioni locali, nate dal basso e perfezionate nei secoli, sono spesso più efficaci dello Stato e del Mercato nel gestire risorse fragili. Il futuro delle Alpi, e forse delle aree rurali europee, passa per la riscoperta e l'attualizzazione di queste antiche "regole del gioco".

Bibliografia

1. DolomitiChannel -Il Maso Chiuso e i Sistemi di Autogoverno nelle Dolomiti.pdf

Bibliografia

- Gabrielli G., “Maso chiuso”, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, Vol. XI, Torino, 1994.
- Trabucchi A., “Il rinnovato riconoscimento legislativo del maso chiuso”, Giur. it., 1954.
- Frassoldati C., “Maso chiuso”, in Noviss. Dig. it., Vol. X, Torino, 1964.
- Paris D., “Il maso chiuso nella giurisprudenza costituzionale”, in M. Cosulich, G. Rolla (a cura di), Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali, Napoli, 2014.
- Barbagallo F., “Le trasformazioni dell’ordinamento dei masi chiusi tra anacronismi e nuove funzioni sociali”, 2022.
- Longo A., “Maso chiuso. Tempo, pluralismo ed eguaglianza, nella decisione n. 193 del 2017 della Corte costituzionale”, 2017.
- Dolso G.P., “Pluralismo sociale e principi supremi in una sentenza in materia di masi chiusi”, Forum di Quaderni Costituzionali, 2018.
- Pauser J., Schennach M.P., “Die Tiroler Landesordnungen von 1526, 1532 und 1573”, Wien, Böhlau, 2018.
- ASTAT, Censimento agricoltura 2010, Provincia Autonoma di Bolzano.

Fonti aggiuntive

www.mori.bz.it

IL MASO CHIUSO - mori.bz.it

www.provincia.bz.it

Base storica del maso chiuso - Amministrazione provinciale

www.camera.it

XVII Legislatura - Camera

aro-isig.fbk.eu

ARO

storiaeregione.eu

Die Tiroler Landesordnungen von 1526, 1532 und 157

lexbrowser.provinz.bz.it

Lexbrowser - c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)

www.gazzettaufficiale.it

Gazzetta Ufficiale

www.cortecostituzionale.it

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMA UNA “DISCRIMINAZIONE” IN ...

www.cortecostituzionale.it

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMA UNA “DISCRIMINAZIONE” IN ...

www.osservatoriofamiglia.it

Maso chiuso. Incostituzionale la regola del maggiorascato nella ...

www.cortecostituzionale.it

Le trasformazioni dell’ordinamento dei masi chiusi tra anacronismi e ...

agricoltura.provincia.bz.it

Il maso chiuso - Amministrazione provinciale

www.magnificacomunitadicadore.it

Presentazione storica - magnificacomunitadicadore.it

www.visitfiemme.it

Magnifica Comunità di Fiemme - Fiemme

www.montagnadiviaggi.it

Le regole della Magnifica Comunità di Fiemme: scopri la storia

www.lavocedelnordest.eu

Consorzio Alpe Vederna di Imèr: una montagna e una proprietà Collettiva ...

giurcost.org

Sentenza n. 193 del 2017 - giurcost.org

www.demaniocivico.it

Rigettata l’istanza volta ad ottenere lo svincolo di un maso chiuso per ...

it.wikipedia.org

Magnifica Comunità di Cadore - Wikipedia

it.wikipedia.org

Monte Vederna - Wikipedia

www.ildolomiti.it

Alto Adige, riforma abitare: pugno duro contro gli affitti brevi e stop ...

salto.bz

Masi chiusi, masi gay - SALTO